MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - Direzione Centrale Servizi Elettorali - Prot. Uscita: del 02/05/2014, n. 0010773.

Oggetto: Comune di ….. - Quesito relativo alla composizione e al funzionamento della commissione elettorale comunale dell'ente retto da un commissario straordinario.

Il Comune di …..., con l'unita nota, chiede l'avviso di questa Direzione Centrale in ordine all'interpretazione delle disposizioni relative alla composizione ed al funzionamento della commissione elettorale comunale, nel comune retto dal commissario straordinario, a seguito di scioglimento del consiglio comunale per dimissioni *ultra dimidium* dei consiglieri dell'ente.

In particolare, la questione prospettata riguarda la permanenza o meno in seno alla commissione elettorale comunale anche dei componenti che, con le loro contestuali dimissioni dalla carica di consiglieri, abbiano determinato lo scioglimento del consiglio comunale.

Al riguardo si premette che le dimissioni o le altre cause di cessazione dalla carica di consigliere che intervengono durante la consiliatura comportano, di norma, la decadenza dalla carica di componente della commissione elettorale comunale con l'effetto della surrogazione in seno al consiglio comunale e dell'eventuale sostituzione in seno alla commissione elettorale con il componente supplente.

Appare diverso il caso in cui le dimissioni stesse di più consiglieri comunali o altre determinate cause costituiscano il presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale e la nomina del commissario, con il conseguente rinnovo elettivo.

In tal caso si configura, infatti, la fattispecie di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 nella parte in cui dispone che nei comuni retti da commissario i componenti della commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso.

La ratio di tale norma, che sancisce la permanenza della commissione elettorale, pur dopo lo scioglimento del consiglio comunale, si ritiene che sia riconducibile all'esigenza di assicurare il funzionamento del predetto organismo anche durante la gestione commissariale, stante l'impossibilità di procedere al rinnovo dello stesso, come invece previsto dal secondo comma del richiamato articolo 15 allorché gli organi elettivi dell'ente siano ancora in carica.

Da quanto premesso – richiamandosi anche il paragrafo 12 della circolare a carattere permanente n. 2600/L del 1° febbraio 1986 (Istruzioni per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali) – discende che nei comuni retti da commissario i componenti della commissione elettorale comunale (inclusi quelli che con le loro dimissioni hanno determinato lo scioglimento del consiglio comunale) permangono nella relativa carica, sotto la presidenza del commissario stesso.